



Comune di San Donaci

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N.6 del 15/02/2021

Protocollo

N.1527 del 15/02/2021

OGGETTO: Ordinanza limitazione al traffico veicolare. Chiusura via Frassaniti per lavori di manutenzione stradale

IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE: POLIZIA LOCALE

VISTO che l'Ufficio Patrimonio Comunale ha comunicato allo scrivente che giorno 16/02/2021, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, verranno eseguiti in via Frassaniti lavori di ripristino del piano calpestabile;

RITENUTO, quindi, di chiudere al traffico veicolare via Frassaniti al fine dell'esecuzione dei suddetti lavori in sicurezza;

VISTO il D.L.vo 30 aprile 1992 n° 285 ed il Relativo di Esecuzione del 16/12/92 n° 495;

VISTO il D.lvo n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA

per martedì 16 febbraio 2021

dalle ore 07:00 alle ore 14:00

- il divieto di accesso e di sosta con rimozione forzata, esclusi automezzi in servizio per conto del titolare della ditta esecutrice i lavori, in via Frassaniti;
- la chiusura con transenne da posizionare sull'area di intersezione tra via Frassaniti e via G. Grassi al fine di inibire il traffico veicolare.

AVVERTE

- siano rispettate le disposizioni vigenti nonché ogni altra prescrizione contenuta nel Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- siano osservate le prescrizioni riportate sul presente atto nonché eventuali particolari disposizioni impartite da parte degli organi di controllo;
- il presente atto ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione siano custoditi ed esibiti dal titolare a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione;
- che l'intera area di ingombro venga delimitata con opportuni presidi e segnalata opportunamente;

- sia osservato quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

PRESCRIVE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO:

1. Fa carico al titolare della ditta esecutrice dei lavori ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati a terzi per effetto dell'occupazione;
2. L'occupante deve adottare tutti gli accorgimenti idonei a non creare danno a manufatti ed arredi;
3. Al termine dell'occupazione il titolare della presente ha l'obbligo di provvedere alla completa rimozione delle installazioni, occupazioni ed opere e di rimettere il suolo pubblico in pristino stato;
4. Con **eventuali** ponteggi dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i ponteggi non possono insistere, salvo particolari e relative prescrizioni o assenza di marciapiede, sulla carreggiata e devono poggiare su apposite mascelle in legno;
- i ponteggi dovranno essere adeguatamente ancorati in modo tale da assicurare la stabilità degli stessi;
- la struttura potrà essere realizzata a sbalzo ad un'altezza sul piano viabile non inferiore a m. 5,10;
- in difetto, ovvero nell'impossibilità materiale di garantire la predetta larghezza, dovranno essere presi accordi con l'Ufficio Traffico di questo Comando onde predisporre un idoneo corridoio, delimitato e protetto, per il passaggio in sicurezza dei pedoni. La presente dovrà essere tenuta presso il luogo di occupazione, a disposizione degli agenti delle forze di polizia;

la segnalazione o recinzione dell'area di lavoro deve essere visibile e corredata di segnaletica stradale con rifrangenti diurni garantendo lo spazio di manovra dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei lavori al fine della salvaguardia della pubblica incolumità.

Inoltre:

- e' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;
- la presente viene rilasciata a titolo temporaneo ed e' revocabile per motivi di pubblico interesse;
- l'inosservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto nonché delle vigenti disposizioni comporterà la decadenza della concessione con il venire meno degli effetti della medesima;
- la presente deve intendersi nulla qualora le attrezzature utilizzate non siano in regola con la normativa vigente, prive di caratteristiche tecniche compatibili col loro utilizzo e non coperte da assicurazione verso terzi;
- l'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni procurati a persone e cose derivante da imperizia e/o incauto e/o diverso utilizzo nell'applicazione della presente ordinanza da parte del suddetto responsabile;

AVVERTE INOLTRE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;
- che a norma dell'art. 3 c. 4° della L. 07/08/1990, n° 241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3° del C.d.S.-D.LGS. N° 285/1992, sempre nel termine dei 60 giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei Lavori pubblici, nel rispetto delle

forme stabilite dall'art. 74 del Reg. di esecuzione al C.d.S., DPR n° 495/1992.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 195, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati personali sono raccolti per le finalità del procedimento per il quale la presente domanda è presentata, saranno trattati anche elettronicamente e comunicati, nei limiti e per le finalità consentiti, ai soggetti ai quali per Legge o Regolamento è prevista la trasmissione. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Titolare dei dati è il Comune, nella persona del Sindaco protempore.

Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante della Polizia Locale di San Donaci.

La presente viene trasmessa a: Responsabile Ufficio patrimonio Comunale, Comando Stazione Carabinieri di San Donaci e al Sig. Sindaco.

IL DIRIGENTE

f.to Com. Vincenzo ELIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 196

La presente Ordinanza Dirigenziale, quale documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii., è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Donaci (sito istituzionale: www.comune.sandonaci.br.it) in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale del Responsabile del servizio competente per rimanervi gg. 15 consecutivi. E' conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

Dalla sede Municipale, addì 15/02/2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di San Donaci.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Donaci, 15/02/21

IL DIRIGENTE
f.to Com. Vincenzo ELIA